



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**Decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione della
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale (Convenzione di Aarhus) e la modifica della
Convenzione nonché la modifica della legge sulla protezione
dell'ambiente (LPAmb)**

**Rapporto sui risultati della procedura di consultazione (dal 16
dicembre 2009 al 26 marzo 2010)**

Berna, marzo 2012

Compendio

Con la Convenzione di Aarhus (CA), le Parti contraenti s'impegnano, nell'ambito della loro sfera di competenza, a consentire il libero accesso del pubblico alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali rilevanti dal profilo ambientale e l'accesso dei soggetti con diritti di parte alla giustizia. Finora la Convenzione è stata firmata da 43 Stati europei.

La Svizzera ha firmato la CA a metà del 1998 e per poterla ratificare deve adeguare alcune leggi. All'inizio del 2010, il Consiglio federale ha sottoposto la ratifica e gli adeguamenti giuridici corrispondenti a una procedura di consultazione, alla quale sono stati invitati a partecipare 87 destinatari. Sull'avamprogetto si sono pronunciati 56 dei destinatari invitati nonché 31 organismi non invitati. Tra questi 87 partecipanti figurano:

- tutti i 26 Cantoni,
- i cinque maggiori partiti politici,
- quattro delle otto associazioni mantello dell'economia,
- 11 organizzazioni ambientaliste,
- 19 altre associazioni dell'economia e organizzazioni professionali,
- cinque commissioni e istituzioni federali o cantonali,
- 15 altri ambienti interessati, tra cui due grandi distributori e 10 aziende elettriche.

52 delle organizzazioni partecipanti approvano l'avamprogetto senza riserve o con riserve, 32 lo respingono e tre rinunciano a prendere posizione. L'avamprogetto miete consensi tra i Cantoni (tutti ad eccezione di AI), le organizzazioni ambientaliste e le commissioni e istituzioni federali e cantonali. È invece bocciato dalla maggioranza delle associazioni dell'economia e delle organizzazioni professionali nonché da buona parte degli altri ambienti interessati.

I principali motivi di approvazione sono i seguenti:

- La CA migliora l'informazione ambientale in Svizzera. Ciò si tradurrà tra l'altro anche in un rafforzamento del consenso del pubblico nei confronti della politica ambientale.
- La ratifica della CA costituisce un'armonizzazione ragionevole con il diritto comunitario.
- La Svizzera soddisfa già oggi la maggior parte dei requisiti della CA. Gli adeguamenti giuridici necessari per la ratifica sono minimi.
- L'onere supplementare prevedibile per la Confederazione, i Cantoni e i tribunali è contenuto.

I principali motivi di rifiuto sono i seguenti:

- L'adesione alla CA non comporta alcun vantaggio per l'ambiente, ma danneggia l'economia.
- Sono prevedibili un ampliamento e una proroga delle procedure nonché un notevole onere supplementare per i servizi dell'amministrazione e i tribunali.
- Il principio di trasparenza minaccia la protezione dei dati, in particolare in relazione ai segreti commerciali.
- La regolamentazione prevista per concedere l'accesso ai documenti rappresenta un'ingerenza inammissibile nella sovranità dei Cantoni.

Le principali riserve sono le seguenti:

- Il diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste dovrebbe valere anche per le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti, come prevede la CA (Verdi, organizzazioni ambientaliste).
- L'elenco che definisce l'informazione ambientale contenuto nella LPAmb dovrebbe essere completato con i settori pericoli naturali/protezione contro le piene, radiazioni ionizzanti e condizioni geologiche del substrato (vari Cantoni, associazioni ambientaliste, organismi specializzati in geologia).
- L'obbligo previsto per i Cantoni di presentare regolarmente un rapporto sullo stato dell'ambiente è respinto da alcuni Cantoni, che lo considerano superfluo.

Sommario

1.	Oggetto della procedura di consultazione	1
2.	Destinatari e partecipanti alla consultazione	2
2.1.	Reazioni dei destinatari invitati a partecipare	2
2.2.	Pareri di organizzazioni non contattate	3
3.	Pareri generali sull'avamprogetto	5
4.	Pareri sulle singole modifiche di legge	9
4.1.	Riserva relativa all'articolo 6 paragrafo 6 e all'articolo 9 paragrafo 2	9
4.2.	Art. 7 cpv. 8	9
4.3.	Art. 10b cpv. 2 lett. d	10
4.4.	Art. 10e Partecipazione del pubblico, cpv. 1	10
4.5.	Art. 10e Partecipazione del pubblico, cpv. 2	11
4.6.	Art. 10f Informazione e consulenza ambientale	11
4.7.	Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 1a	11
4.8.	Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 1b	12
4.9.	Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 2	12
4.10.	Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 3	12
4.11.	Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 4	13
4.12.	Art. 10g Principio di trasparenza per le informazioni ambientali, cpv. 1	13
4.13.	Art. 10g Principio di trasparenza per le informazioni ambientali, cpv. 2	14
4.14.	Art. 10g Principio di trasparenza per le informazioni ambientali, cpv. 3	14
4.15.	Estensione dell'EIA ad altri impianti industriali (OEIA)	15
4.16.	Modifica di Almaty	15
5.	Altre osservazioni e proposte	16
6.	Allegati	17
6.1.	Elenco dei destinatari e dei partecipanti	17
6.2.	Destinatari e partecipanti secondo la categoria (panoramica statistica)	20
6.3.	Posizione dei partecipanti secondo la categoria (panoramica statistica)	20

1. Oggetto della procedura di consultazione

Il 25 giugno 1998, ad Aarhus, in Danimarca, la Svizzera ha firmato la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus). La Convenzione è entrata in vigore il 30 ottobre 2001 e finora è stata ratificata da 43 Stati europei, tra i quali anche la Comunità europea. Il Segretariato della Convenzione ha sede a Ginevra.

La Convenzione di Aarhus (CA) poggia su tre pilastri: il primo riguarda le informazioni relative all'ambiente. Le Parti contraenti devono consentire l'accesso a tali informazioni a chiunque anche in assenza di un interesse specifico. Qualora sussistano interessi pubblici o privati preponderanti, la richiesta di accesso può essere respinta. Le Parti contraenti devono inoltre assicurare la disponibilità di informazioni ambientali aggiornate e renderle pubbliche possibilmente in formato elettronico. Il secondo pilastro riguarda la partecipazione del pubblico ai processi decisionali. Nel caso di decisioni rilevanti dal punto di vista ambientale, le Parti devono concedere dei diritti di parte ai diretti interessati e consentire un'adeguata partecipazione del pubblico. Il terzo pilastro disciplina l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Per tutelare i diritti contemplati dalla Convenzione, le Parti contraenti devono prevedere una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale. La modifica di Almaty del 27 maggio 2005, che tuttavia non è ancora in vigore, completa la Convenzione con requisiti minimi per quanto riguarda la partecipazione del pubblico a decisioni sull'emissione deliberata nell'ambiente e la messa in commercio di organismi geneticamente modificati.

Con il presente decreto federale si intendono creare i presupposti per la ratifica della Convenzione di Aarhus. A livello di leggi i cambiamenti richiesti sono minimi. Nell'ambito del primo pilastro (accesso alle informazioni ambientali) il diritto di accesso è già ampiamente garantito a livello federale dalla legge sulla trasparenza. Ora anche i Cantoni dovranno creare un simile diritto di accesso alle informazioni ambientali. Poiché quasi la metà dei Cantoni dispone già di una legge sulla trasparenza e sei Cantoni la stanno elaborando, in questo ambito la necessità di un adeguamento è ridotta. Per quanto riguarda il secondo pilastro (partecipazione del pubblico a decisioni rilevanti dal punto di vista ambientale), nella legge sulla protezione dell'ambiente si rende necessario un adeguamento in merito alla partecipazione generale del pubblico. I diritti di parte veri e propri rimangono immutati. Infine, anche l'accesso alla giustizia in materia ambientale, che costituisce il terzo pilastro della Convenzione, risulta, in linea di massima, sufficientemente garantito. Nell'ambito del diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente, la Svizzera inserirà tuttavia una riserva per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti, poiché secondo il diritto svizzero queste ultime non rientrano nel diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente e si intende mantenere questo stato di cose.

Con la ratifica della Convenzione di Aarhus e la modifica di Almaty la Svizzera darebbe un forte segnale in vista di una migliore informazione sull'ambiente. Il consenso del pubblico nei confronti della politica ambientale ne risulterebbe aumentato e l'attuazione rafforzata. La Svizzera si assicurerebbe anche la possibilità di partecipare alle decisioni su un eventuale sviluppo della Convenzione e, infine, la ratifica e l'attuazione della Convenzione porterebbero a un'armonizzazione ragionevole con il diritto comunitario.

2. Destinatari e partecipanti alla consultazione

La procedura di consultazione sul decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) e la modifica della Convenzione è stata avviata il 16 dicembre 2009 ed è durata fino al 26 marzo 2010. Sono stati invitati a partecipare complessivamente 87 destinatari¹, di cui 56 si sono pronunciati insieme a 31 organismi non contattati.

2.1. Reazioni dei destinatari invitati a partecipare

Cantoni

Tutti i 26 Cantoni hanno preso posizione sull'avamprogetto.

Partiti

Sono stati contattati tutti i 13 partiti rappresentati nell'Assemblea federale. Hanno preso posizione il PPD, il PLR, i Verdi, il PS e l'UDC.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'Unione delle città svizzere (UCS) è stata l'unica delle tre associazioni mantello a rispondere all'invito alla procedura di consultazione. Nel suo parere ha rilevato che l'avamprogetto ha scarse ripercussioni per le città e ha quindi rinunciato a prendere posizione materialmente.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Delle otto associazioni mantello dell'economia invitate a partecipare hanno risposto in quattro: economiesuisse, l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), l'Unione sindacale svizzera (USS) nonché l'Unione svizzera dei contadini (USC). Quest'ultima ha tuttavia rinunciato a un parere materiale, non essendo direttamente interessata.

Organizzazioni ambientaliste

Delle 12 organizzazioni ambientaliste invitate a partecipare hanno inviato un parere le seguenti sei:

- Medici per l'ambiente
- Pro Natura Lega svizzera per la protezione della natura
- FSP Federazione svizzera di pesca
- FP Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio
- ATA Associazione traffico e ambiente
- WWF World Wildlife Fund Svizzera

Altre associazioni dell'economia e organizzazioni professionali

Delle 14 altre associazioni dell'economia e organizzazioni professionali invitate a partecipare hanno preso posizione le seguenti otto:

- costruzioni svizzera Organizzazione nazionale della costruzione
- Eco Swiss Organizzazione dell'economia svizzera per la protezione dell'ambiente
- espace mobilité
- FER Fédération des Entreprises Romandes
- SSIC Società svizzera degli impresari-costruttori

¹ Un elenco completo degli organismi invitati e partecipanti nonché una statistica delle risposte secondo i destinatari figurano nell'allegato, a pagina 17 segg.

- SGCI Chemie Pharma Schweiz
- SVU Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente
- AES Associazione delle aziende elettriche svizzere

Anche lo Schweizerischer Hauseigentümer-Verband (HEV) ha risposto all'invito, rinunciando però a un parere materiale.

Commissioni e istituzioni federali e cantonali

Degli 11 organismi contattati hanno inviato un parere i seguenti cinque:

- DCPA Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente
- CFMS Commissione federale dei monumenti storici
- CFNP Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio
- CDPNP Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio
- WSL Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

2.2. Pareri di organizzazioni non contattate

Altre 31 organizzazioni si sono pronunciate sull'avamprogetto senza un invito formale. Nei limiti del possibile, sono state attribuite a una delle categorie tematiche predefinite e anche nella presentazione che segue sono menzionate sotto tale categoria. I partecipanti restanti sono raggruppati nella categoria "altri ambienti interessati".

Organizzazioni ambientaliste

- akte Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung
- Earthjustice
- Pusch Fondazione per la pratica della protezione dell'ambiente in Svizzera
- FEA Fondazione svizzera per l'educazione ambientale
- Centro di formazione WWF

Altre associazioni dell'economia e organizzazioni professionali

- Centre patronal
- cemsuisse Associazione dell'industria svizzera del cemento
- CHGEOL Associazione svizzera dei geologi
- suisselec Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
- swisselectric Organizzazione delle aziende della rete svizzera interconnessa
- swisstextiles Federazione tessile svizzera
- SWV Associazione svizzera di economia delle acque
- VIV Associazione degli investitori immobiliari
- USIE Unione svizzera degli installatori elettricisti
- VSS lubes Associazione dell'industria svizzera dei lubrificanti

Commissioni e istituzioni federali e cantonali

- CFG Commissione federale di geologia

Altri ambienti interessati

Tra le 15 organizzazioni della categoria "altri ambienti interessati" figurano due organizzazioni non governative, due grandi distributori nonché 11 aziende elettriche, di cui quattro affiliate di AXPO.

- AQUA NOSTRA Svizzera
- TCS Touring Club Svizzero
- Coop
- Migros
- Albula-Landwasser Kraftwerke
- AXPO Kraftwerk Eglisau-Glattfelden
- AXPO Kraftwerke Linth-Limmern
- AXPO Kraftwerke Sarganserland
- AXPO Kraftwerke Vorderrhein
- Engadiner Kraftwerke
- Forces Motrices de Mauvoisin
- Kraftwerk Mattmark
- Officine Idroelettriche di Mesolcina
- Rätia Energie
- Vereinigung Bündnerischer Elektrizitätswerke

I pareri presentati dalle aziende elettriche sono formali: materialmente sono perfettamente o sostanzialmente identici e nella presentazione che segue sono pertanto riportati in forma aggregata quale posizione delle "aziende elettriche".

Anche alcune organizzazioni ambientaliste si sono messe d'accordo e hanno presentato posizioni dello stesso tenore. Qui di seguito sono riportate collettivamente come "organizzazioni ambientaliste". Sono stati inviati pareri distinti o indipendenti da Earthjustice, dalla Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio e dalla Fondazione per la pratica della protezione dell'ambiente in Svizzera. Qui di seguito, queste tre organizzazioni ambientaliste sono riportate separatamente.

3. Pareri generali sull'avamprogetto

L'avamprogetto suscita l'approvazione di una netta maggioranza degli 84 partecipanti. In 11 casi l'approvazione è senza riserve, altri 41 partecipanti approvano con riserve². 32 organizzazioni lo respingono. Tre delle 87 risposte pervenute non contenevano nessun parere materiale.

Inoltre, suscita l'approvazione dei Cantoni (tutti ad eccezione di AI), delle organizzazioni ambientaliste nonché delle commissioni e istituzioni federali e cantonali.

La maggioranza delle associazioni dell'economia e delle organizzazioni professionali nonché degli altri ambienti interessati lo respingono.

Cantoni

Tutti i Cantoni ad eccezione di AI approvano l'avamprogetto. Si associano, espressamente o tacitamente, all'argomento del Consiglio federale secondo cui con la ratifica della CA la Svizzera darebbe un segnale importante per migliorare l'informazione ambientale, rafforzando il consenso del pubblico nei confronti della politica ambientale. Suscita espressamente consensi anche l'affermazione del Consiglio federale che la firma della CA comporta un'armonizzazione ragionevole con il diritto comunitario e che la Svizzera otterrebbe così la possibilità di partecipare attivamente a un eventuale ulteriore sviluppo della Convenzione. La maggior parte dei Cantoni ritiene che la Svizzera soddisfi già ampiamente i requisiti della CA e che gli adeguamenti giuridici previsti sono minimi. Questi Cantoni non si aspettano inoltre un maggior onere sostanziale per il trattamento delle eventuali richieste di informazioni supplementari – indipendentemente dal fatto che abbiano introdotto il principio di trasparenza.

I Cantoni OW, SH, GE e JU approvano l'avamprogetto senza riserve, tutti gli altri Cantoni favorevoli sfumano la loro approvazione con varie riserve. Le riserve principali riguardano l'auspicio di rafforzare l'informazione del pubblico sulle radiazioni ionizzanti nonché di includere le piene e i pericoli naturali nell'elenco che definisce l'informazione ambientale. Nei loro pareri, diversi Cantoni sottolineano inoltre che la revisione dell'articolo 10b LPAmb non comporterà l'obbligo generale per i richiedenti di esaminare alternative e che la Confederazione lascia ai Cantoni il compito di stabilire la periodicità con cui intendono valutare lo stato dell'ambiente.

I Cantoni BE e TG si associano inoltre al parere della DCPA e il Cantone TI condivide le osservazioni della DCPA sulle ripercussioni per il diritto svizzero.

Il Cantone AI respinge l'avamprogetto facendo notare che il diritto interno svizzero andrebbe modificato unicamente in presenza di un bisogno effettivo e non per poter soddisfare convenzioni internazionali. Il Cantone AI è inoltre contrario a concedere il diritto di presentare un ricorso a organizzazioni ambientaliste straniere.

Partiti

L'avamprogetto è approvato dal PPD (senza riserve), dai Verdi e dal PS. Tutti e tre i partiti confermano gli argomenti formulati dal Consiglio federale. Il PPD sottolinea inoltre l'importanza che la popolazione accetti e sostenga la politica ambientale e vede nella ratifica della CA un passo importante verso questo obiettivo. I Verdi annotano nel loro parere che la CA deve fornire un contributo a tutelare il diritto di ogni persona e delle generazioni future di vivere in un ambiente non nocivo alla propria salute e al proprio benessere. Il PS sottolinea che la CA obbliga la Svizzera a presentare regolarmente un rapporto e a cooperare sul piano internazionale. Il PS e i Verdi chiedono inoltre un'estensione del diritto di ricorso delle associazioni alle sostanze radioattive e alle radiazioni ionizzanti e rivendicano la messa disposizione di mezzi efficaci per attuare la CA.

Nel suo parere, il PLR ribadisce la convinzione che una protezione efficace dell'ambiente sia possibile solo con la partecipazione attiva di una popolazione responsabile. Considera però problematico il modo in cui la CA risponde a tale esigenza e di conseguenza respinge l'avamprogetto, come l'UDC. Entrambi i partiti fanno notare che l'estensione dei diritti d'informazione e di azione porteranno a lunghe procedure supplementari e a una burocrazia inutile a livello federale, cantonale e comunale. Entrambi i partiti sono inoltre dell'opinione che l'avamprogetto compromette il clima d'investimento e impedisce la creazione di nuovi posti di lavoro.

² Qui di seguito, per "riserve" s'intendono tutti i complementi e le indicazioni materiali come ad esempio timori, suggerimenti, proposte, richieste, ecc. nei pareri favorevoli.

L'UDC ritiene inoltre che rappresenti un'ingerenza nella sovranità dei Cantoni. Respinge anche la prevista estensione dell'EIA ad altri tipi di impianti industriali ed è dell'idea che l'inclusione del settore energetico sfocerà in una valanga generale di ricorsi, il che potrebbe portare a un'interruzione dei progetti e, di conseguenza, a un blocco del necessario potenziamento delle capacità di produzione elettrica. L'UDC esprime anche il timore che in futuro seguiranno altre prescrizioni ed estensioni, il che alla fine provocherebbe un ulteriore, indesiderato recepimento autonomo del diritto internazionale.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

L'USS saluta l'avamprogetto e auspica che il decreto federale entri in vigore al più presto. Chiede tuttavia che il diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste sia esteso anche alle sostanze radioattive e alle radiazioni ionizzanti e che il mandato di consulenza e d'informazione dei servizi della protezione dell'ambiente sia formulato in modo più vincolante.

economiesuisse e l'USAM respingono l'avamprogetto. economiesuisse ritiene che sia superfluo recepire la CA alla luce del diritto nazionale in vigore. Definizioni non chiare e un'ulteriore apertura degli obblighi d'informazione nascondono notevoli rischi per le controversie giudiziarie e la sicurezza pubblica, senza tradursi in un'utilità dimostrabile per l'ambiente e per la popolazione. L'USAM rileva che per la sistematica del diritto non è necessario recepire la CA e che le espressioni "informazione ambientale" e "persone interessate" sono definite in modo troppo ampio. Le modifiche di legge creano inoltre incentivi problematici, che provocherebbero costi, ritardi e burocrazia. Secondo economiesuisse e l'USAM, inoltre, le considerazioni sulla protezione dei dati e sulle ripercussioni economiche sono alquanto lacunose.

Organizzazioni ambientaliste

Tutte le organizzazioni ambientaliste approvano l'avamprogetto all'unanimità. Le organizzazioni che hanno preso posizione congiuntamente auspicano che la CA sia attuata al più presto. Secondo loro, la legislazione svizzera concernente il principio di trasparenza ha ancora bisogno di qualche modifica per corrispondere alla lettera e allo spirito della CA. In proposito rimandano alle loro riserve già avanzate in precedenza e chiedono segnatamente che il diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste sia applicabile anche alle sostanze radioattive e alle radiazioni ionizzanti. Rivendicano inoltre una definizione più ampia di informazione ambientale, come prevede la CA.

Oltre al suo sostegno alla posizione delle altre organizzazioni ambientaliste, nel suo parere il Centro di formazione del WWF ribadisce in particolare l'importanza della correlazione tra la qualità dell'informazione e della consulenza ambientale da un lato e il livello di formazione delle autorità e la promozione della formazione e del perfezionamento dall'altro.

Earthjustice annota che lo spirito della CA corrisponde ai principi della democrazia diretta, da tempo collaudati in Svizzera, e che alla luce delle esperienze fatte finora nell'ambito dell'attuazione della CA in altri Paesi i timori espressi da più fronti in Svizzera su una prevedibile valanga di ricorsi sono ingiustificati.

Altre associazioni dell'economia e organizzazioni professionali

L'Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (SVU) approva l'avamprogetto senza riserve. Considera i tre obiettivi principali della CA molto utili per i professionisti dell'ambiente e di conseguenza per l'ambiente e importanti anche per l'economia nazionale grazie alla maggior trasparenza sul mercato. In merito a questo ultimo punto, critica il fatto che l'avamprogetto evidenzia troppo poco i vantaggi economici della CA.

L'avamprogetto è approvato con riserve dalla Fédération des Entreprises Romandes (FER), dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), dall'Organizzazione delle aziende della rete svizzera interconnessa (swisselectric) nonché dall'Associazione svizzera dei geologi (CHGEOL). La FER ribadisce l'importanza del rafforzamento previsto dalla CA della partecipazione della popolazione alle decisioni ambientali, da cui si aspetta una limitazione dell'ostruzionismo ai progetti. Rileva tuttavia il potenziale di abusi che comporta il libero accesso all'informazione e alla giustizia e chiede pertanto una gestione restrittiva delle modalità. Pur salutando sostanzialmente la ratifica della CA, con una serie di proposte di modifica l'AES e swisselectric chiedono di evitare estensioni o inasprimenti dei requisiti svizzeri per le imprese direttamente o indirettamente interessate. Nel suo parere, CHGEOL sottoscrive espressamente gli argomenti del Consiglio federale, ma chiede che anche le informazioni sulle condizioni geologiche del substrato siano considerate informazioni ambientali ai sensi della CA. L'associazione motiva questa richiesta da un lato facendo notare che la necessità di dichiarare informazioni ambientali anche le informazioni sul substrato geologico scaturisce direttamente dalla

CA. Dall'altro rimanda al fatto che il significato dell'utilizzazione del substrato in Svizzera aumenta costantemente sia dal punto di vista del Parlamento che da quello del Consiglio federale e che per emanare normative corrispondenti e monitorarne l'esecuzione è indispensabile poter accedere a informazioni adeguate.

Le 13 associazioni dell'economia e organizzazioni professionali partecipanti alla consultazione restanti respingono l'avamprogetto. Molte di loro ritengono che non comporti alcun vantaggio visibile per l'ambiente e la popolazione e danneggia l'economia svizzera. In primo piano vi è il timore che le procedure di autorizzazione, comunque già ampie e lunghe, siano ulteriormente ritardate e rincarate. Diverse organizzazioni vedono nell'estensione del principio di trasparenza anche il pericolo che siano violati segreti commerciali giustificati.

Alcune temono inoltre che, sulla scia di una firma della CA, le autorità – in particolare i tribunali e i servizi ufficiali responsabili – siano gravati ulteriormente, il che porterebbe a ulteriori ritardi o a un potenziamento dell'amministrazione a spese del contribuente. Questi problemi sono poi amplificati da varie lacune giuridiche. Le prescrizioni della CA sono infatti definite in modo troppo poco preciso, non è disciplinato il trattamento delle domande abusive e la definizione di "informazione ambientale" è troppo ampia.

Accanto a queste critiche dettate principalmente da motivi economici, varie organizzazioni respingono l'avamprogetto anche per motivi politici. Diverse organizzazioni ritengono che l'accesso della popolazione a informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale in Svizzera sia già oggi superiore alla media e non abbia bisogno di alcun ampliamento. È inoltre criticato il fatto che l'estensione del principio di trasparenza rappresenta un'ingerenza inammissibile nella sovranità cantonale e mette in dubbio la competenza e la credibilità della Confederazione e dei Cantoni. Si deplora inoltre che la firma della CA limita inutilmente il margine di libertà nazionale in questo settore e che la concessione dell'accesso anche a interessati stranieri comporti dei rischi per la sicurezza statale, ad esempio nell'ambito dell'energia nucleare.

Commissioni e istituzioni federali e cantonali

Tutte le commissioni e istituzioni partecipanti approvano l'avamprogetto. La DCPA saluta segnatamente il prospettato miglioramento della trasparenza dell'attività amministrativa e la prevista regolamentazione del diritto di ricorso, che prevede che le organizzazioni ambientaliste svizzere e straniere debbano soddisfare allo stesso modo i requisiti della LPAmb o della legislazione concernente la protezione della natura e del paesaggio. La DCPA ritiene inoltre che il bisogno di adeguamento che scaturisce dalla CA per i Cantoni è minimo e approva il fatto che la Confederazione lasci i Cantoni liberi sia di disciplinare l'accesso alle informazioni ambientali che di stabilire la frequenza dei rapporti sull'ambiente. La DCPA esprime riserve in relazione alla prevista regolamentazione delle informazioni ambientali passive nei Cantoni. Considera giuridicamente dubbia la soluzione prevista dalla Confederazione per i Cantoni senza legge sulla trasparenza e chiede che la Confederazione disciplini la questione in modo esaustivo anche per i Cantoni oppure deleghi tale regolamentazione completamente ai Cantoni. La DCPA valuta criticamente anche l'opportunità per la Svizzera, grazie alla CA, di partecipare attivamente all'elaborazione della politica ambientale in ambito europeo, come affermato dal Consiglio federale nel rapporto esplicativo: di norma, nei negoziati bilaterali l'UE chiede alla Svizzera di recepire il diritto UE in vigore e futuro.

L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS), la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e la Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP) approvano l'avamprogetto senza riserve. La Commissione federale di geologia (CFG), pure favorevole, chiede con una motivazione analoga a quella della CHGEOL (cfr. sopra) che inserite espressamente nell'elenco delle informazioni ambientali anche le informazioni sul substrato geologico siano.

Altri ambienti interessati

Tra gli altri ambienti interessati, l'avamprogetto è approvato solo dal TCS. Nelle sue riserve, questi fa tuttavia notare che troppo spesso in Svizzera la protezione dell'ambiente è privilegiata rispetto a una visione globale. In questo contesto, il TCS chiede che la ratifica della CA non comporti ostacoli amministrativi supplementari né svantaggi per lo sviluppo economico della Svizzera.

Tutte le altre organizzazioni respingono l'avamprogetto. Condividono l'idea che la Svizzera dispone già oggi di una legislazione severa in materia di protezione dell'ambiente, che corrisponde a standard

internazionali elevati. Tale legislazione ostacola la realizzazione di nuovi progetti e ne minaccia l'economicità. Questi requisiti già severi non devono essere inaspriti ulteriormente. Secondo loro, la firma della CA "burocratizzerebbe" ulteriormente l'esecuzione della LPAmb e, in particolare, la prevista estensione del principio di trasparenza la complicherebbe ulteriormente: sono infatti prevedibili procedure lunghe e procedimenti giudiziari dispendiosi e debordanti. AQUA NOSTRA critica inoltre il fatto che la CA non s'iscrive nella sistematica del diritto svizzero. L'organizzazione presenta anche alcune proposte di modifica da tener presenti in caso di adozione dell'avamprogetto per contenere le conseguenze più gravi.

Nel caso in cui il Consiglio federale dovesse insistere sulla firma della CA, con una proposta eventuale le aziende elettriche sostengono le proposte di modifica presentate dall'AES, che mirano a evitare che la ratifica della CA comporti estensioni o inasprimenti dei requisiti svizzeri per le imprese direttamente o indirettamente interessate.

I due grandi distributori Coop e Migros motivano il loro rifiuto anche con l'argomento che con il diritto ad acquisire le "informazioni ambientali necessarie" potrebbero essere resi inopportuno e pubblicamente dati di singole imprese rilevanti ai fini della concorrenza. Intravedono inoltre nella firma della CA un certo pericolo di recepimento automatico delle modifiche future, senza legittimazione democratica.

4. Pareri sulle singole modifiche di legge

L'avamprogetto contiene una riserva della Svizzera relativa alla CA nonché 16 modifiche della LPAmb. Sono state avanzate riserve su 14 di tali modifiche. Qui di seguito sono descritte in dettaglio queste riserve nonché le posizioni sulla modifica di Almaty e sull'estensione dell'EIA ad altri impianti industriali (OEIA).

4.1. Riserva relativa all'articolo 6 paragrafo 6 e all'articolo 9 paragrafo 2

L'applicazione dell'articolo 6 paragrafo 6 e dell'articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione di Aarhus avviene fatto salvo l'articolo 3 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente che esclude il diritto di ricorrere delle organizzazioni di protezione dell'ambiente, contemplato dall'articolo 55 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, contro le decisioni riguardanti sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti.

Nei loro pareri, i Cantoni LU, UR, NW e BS, la DCPA nonché Swisselectric e l'AES salutano espressamente la riserva. Per il Cantone FR è invece incomprensibile: manca qualsiasi motivazione.

Per i Verdi e le organizzazioni ambientaliste, compresi la FP e il Pusch, la riserva è ingiustificata nell'ottica della CA e in base al suo spirito. Ne chiedono la soppressione affinché il diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste possa essere fatto valere anche per le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti.

I Cantoni ZH, GL e SG chiedono che – indipendentemente dalla riserva che la Confederazione intende associare alla ratifica della CA – nell'ambito di questa revisione si esamini se il diritto del pubblico alle informazioni ambientali non debba essere rafforzato anche nel settore delle radiazioni ionizzanti.

4.2. Art. 7 cpv. 8

Le informazioni ambientali sono informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge, nell'ambito delle prescrizioni riguardanti la protezione della natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la conservazione delle foreste, la pesca, la caccia, l'ingegneria genetica nonché la protezione del clima.

I Cantoni UR e ZG salutano la descrizione completa proposta della definizione di informazione ambientale.

I Cantoni ZH, GL, AR, SG, GR e VD chiedono che, conformemente alla gestione integrale delle acque perseguita anche dalla Confederazione, nella definizione di informazioni ambientali siano incluse anche le informazioni concernenti i pericoli naturali e in particolare la protezione contro le piene. I Cantoni ZH, GL e AR suggeriscono inoltre di esaminare se non debbano essere considerate informazioni ambientali anche le informazioni sull'energia legate in qualche modo all'ambiente. Coop respinge invece un'estensione all'energia della definizione di informazioni ambientali.

I Cantoni FR e VD nonché le organizzazioni ambientaliste constatano che il concetto di ambiente di cui all'articolo 7 capoverso 8, che si limita a un elenco esaustivo di settori individuali, è meno ambizioso del concetto di ambiente della CA. Se il Cantone FR qualifica ciò come difetto della legislazione svizzera, le organizzazioni ambientaliste che prendono posizione congiuntamente e il Pusch chiedono espressamente che sia adottata la definizione più ampia della CA, che comprende segnatamente "lo stato di salute dell'uomo, la sua sicurezza e le sue condizioni di vita nonché lo stato dei siti e delle opere culturali". Anche l'energia e le radiazioni ionizzanti rientrerebbero quindi nel campo di applicazione della legislazione ambientale.

economiesuisse, l'USAM, cemsuisse, la SGCI e VSS lubes ritengono che la definizione di "informazione ambientale" nel rapporto esplicativo sia formulata in modo troppo poco preciso, spalancando le porte a diritti d'informazione sproporzionati.

La CFG e CHGEOL chiedono che anche le informazioni sulle condizioni geologiche del substrato siano considerate informazioni ambientali ai sensi della Convenzione di Aarhus. Concretamente propongono la seguente aggiunta: "...l'ingegneria genetica, la protezione del clima nonché il substrato geologico".

4.3. Art. 10b cpv. 2 lett. d

Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell'ambiente e comprende i seguenti punti:

d. una descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal richiedente.

I Cantoni ZH, GL, SG e TI salutano espressamente questa aggiunta e sono dell'idea che essa non comporterà alcuna difficoltà nell'ambito dell'esecuzione.

I Cantoni LU, UR, NW, ZG BL e GR fanno notare che in base a questa disposizione il richiedente non deve prendere in considerazione alternative per il suo progetto in tutti i casi e che le alternative vanno descritte solo se sono state elaborate dal richiedente a titolo facoltativo o in virtù di prescrizioni speciali. Il Cantone FR auspica un chiarimento di tale aspetto nel testo di accompagnamento.

Il Cantone VD ritiene che la soluzione proposta modifica in modo indesiderato l'attuale regolamentazione in materia di EIA. Auspica inoltre una prescrizione concernente l'esecuzione di valutazioni ambientali strategiche con delle varianti su una particella di livello superiore. La Confederazione potrebbe così rispondere a un requisito della Convenzione di Espoo nonché della direttiva europea 2001/42/CE.

Per l'USAM, costruzioni svizzera, il centre patronal, espace mobilité, la VIV, l'USIE e Coop, questo obbligo rappresenta un incentivo per singoli gruppi a pronunciarsi tanto per farlo, il che si tradurrà in più ricorsi e, di conseguenza, in procedure più lunghe e più costose.

L'AES e swisselectric chiedono una rinuncia a questa disposizione. Secondo loro, la regolamentazione in vigore nella LPAmb soddisfa integralmente i requisiti della CA e di conseguenza non andrebbe estesa. Le aziende elettriche, contrarie all'intero progetto, nonché la SWV si associano a questa richiesta con una proposta eventuale.

4.4. Art. 10e Partecipazione del pubblico, cpv. 1

Chiunque può pronunciarsi per iscritto sul progetto rivolgendosi all'autorità competente, senza con ciò acquisire qualità di parte.

I Cantoni ZH, LU, UR, GL e SG salutano esplicitamente questa regolamentazione. Sono invece espressamente contrari l'USAM, il centre patronal, Eco Swiss, espace mobilité, l'ASB, swissetec, swisstextiles e l'USIE.

I Cantoni TG e NE nonché la DCPA sottolineano l'importanza di precisare che il diritto di ricorso delle associazioni è concesso alle organizzazioni ambientaliste straniere solo alle condizioni restrittive della LPAmb.

I Cantoni ZH, GL e TG nonché la DCPA sottolineano l'importanza del fatto che si tratta unicamente del diritto di prendere posizione per iscritto, senza assumere il ruolo di parte nell'ambito di un processo.

Il Cantone BL considera dubbia la regolamentazione secondo cui anche i non interessati possano chiedere informazioni alle autorità in qualsiasi momento. Secondo lui, ciò equivale a un diritto popolare illimitato nonché a un maggior onere per le autorità coinvolte a livello cantonale e comunale da non sottovalutare. AQUA NOSTRA si associa a questa argomentazione. Anche i Cantoni ZG e AG condividono il timore di un maggior onere e di un'estensione della durata delle procedure. Il Cantone AG chiede pertanto che per gli impianti soggetti all'EIA il diritto di partecipazione sia limitato agli interessati.

Per il Cantone FR, la disposizione proposta non chiarisce in misura sufficiente se in futuro ogni interesse pubblico o privato giustificherà un diritto o se tale diritto potrà essere fatto valere solo nell'ambito di elenchi esaustivi, come quelli di cui dispongono la Confederazione e i Cantoni.

L'USAM ritiene che la concretizzazione del concetto di persona interessata a "ogni" persona sia troppo ampia. Per l'USAM e l'ASB, la cerchia degli interessati potrebbe essere limitata se questi ultimi dovessero assumersi certi costi.

Con una proposta eventuale, la SWV e le aziende elettriche chiedono la rinuncia a questo articolo, dato che le possibilità di partecipazione del pubblico sono già garantite in misura sufficiente.

4.5. Art. 10e Partecipazione del pubblico, cpv. 2

L'autorità competente verifica nella sua decisione le opinioni espresse.

I Cantoni ZH, GL, SG e GE salutano espressamente il fatto che l'autorità debba esaminare il contenuto dei pareri pervenuti.

Il Cantone SO chiede che in caso di attuazione di questa disposizione le condizioni quadro siano impostate in modo tale che le procedure di autorizzazione non siano ostacolate ulteriormente e in particolare non siano ritardate. Il Cantone GR ritiene che la regolamentazione proposta comporterà un notevole onere supplementare e solleciterà in particolare le autorità comunali. Chiede pertanto di sopprimere questo articolo.

Il PS saluta espressamente questo obbligo per le autorità e chiede che le decisioni siano comunicate al pubblico, compresa la motivazione.

4.6. Art. 10f Informazione e consulenza ambientale

Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell'ambiente e lo stato del carico inquinante;

I Cantoni LU, UR e ZG definiscono corretta e ragionevole questa estensione e concretizzazione dell'informazione ambientale attiva. Anche il Cantone BL saluta per principio questa regolamentazione, ma fa notare che l'onere supplementare che comporta può andare oltre le risorse di molti dei Cantoni interessati. Per l'ASB si tratta di una regolamentazione inutile.

Il Cantone SZ esprime dei dubbi sulla proposta di introdurre questo obbligo di informare, che riguarda sia i Cantoni incaricati di eseguire la legislazione in materia di protezione dell'ambiente che la Confederazione, per i progetti d'importanza nazionale. Una regolamentazione del genere comporta il rischio di doppioni e sovrapposizioni di competenze, che richiederebbero un coordinamento. Questo coordinamento e le altre condizioni quadro per l'estensione degli obblighi d'informazione non sono disciplinati. Vi è il rischio di eccessive richieste di informazioni da parte di gruppi d'interesse.

4.7. Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 1a

in particolare pubblicano:

a. le rilevazioni sul carico inquinante e l'esito delle misure prese in virtù della presente legge (art. 44);

I Cantoni BS e BL nonché AQUA NOSTRA ritengono che questo mandato di pubblicazione non sia problematico dal punto di vista degli organismi specializzati, dal momento che i dati menzionati sono pubblicati già oggi, perlopiù su Internet. Considerano invece problematici gli eventuali diritti a misurazioni situazionali o particolari, ad esempio della qualità dell'aria o delle radiazioni non ionizzanti davanti alla porta di casa.

4.8. Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 1b

in particolare pubblicano:

b. i risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie (art. 40), i risultati del controllo d'impianti e le informazioni secondo l'articolo 46, se sono d'interesse generale.

I Cantoni ZH, GL, SG e GR sottolineano che nell'ambito della pubblicazione di risultati di controllo e informazioni ai sensi dell'articolo 46 LPAmb occorre assolutamente precisare che una pubblicazione è necessaria solo se sussiste un interesse generale nei suoi confronti.

Il Cantone BL dubita per principio che abbia senso pubblicare tutti i dati disponibili. Soprattutto se i dati grezzi devono ancora essere corredati di testi esplicativi e interpretati, è prevedibile un elevato onere di personale. Oltretutto non è ancora chiaro se con queste pubblicazioni non si violino interessi alla segretezza dei titolari degli impianti.

L'USAM è dell'idea che le classi degli apparecchi e le classi di valutazione offrano già una scala semplice e comprensibile e che un'autodichiarazione facoltativa permetta di paragonare i risultati di prova, senza introdurre una nuova norma. costrutionesvizzera critica il fatto che il rapporto esplicativo non giustifica la necessità di inasprire queste prescrizioni.

I Verdi e le organizzazioni ambientaliste chiedono la soppressione dell'espressione "se sono d'interesse generale". Secondo loro, un esame dell'interesse generale è inutile e le autorità devono sempre informare, non appena dispongono delle informazioni necessarie.

In una proposta eventuale, suissetec chiede che nell'ambito della pubblicazione dei risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie si operi con classi di apparecchi e di valutazione.

4.9. Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 2

Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigano l'osservanza del segreto.

Il Cantone NW teme che dati aziendali degni di protezione, anche se non segreti, possano essere diffusi in modo incontrollato. Il Cantone VD auspica una precisazione dell'espressione "interessi preponderanti ... del segreto".

I Verdi e le organizzazioni ambientaliste rilevano che l'elenco delle deroghe di cui all'articolo 4 capoverso 4 della CA è esaustivo e che i motivi di menzionati vanno interpretati in modo stringente. Chiedono pertanto di completare la formulazione con l'aggiunta "sempreché lo preveda la Convenzione di Aarhus".

costrutionesvizzera, Eco Swiss, la FER e l'ASB criticano la formulazione generica, indifferenziata, e le motivazioni troppo scarse nel rapporto esplicativo. Ne concludono che alla protezione dei beni giuridici menzionati non sia attribuito grande peso.

4.10. Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 3

I servizi della protezione dell'ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell'ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.

I Verdi e le organizzazioni ambientaliste criticano il fatto che i rapporti sull'impatto ambientale non garantiscono un'informazione obiettiva, essendo commissionati dai promotori stessi dei progetti e dato che entrano in gioco anche gli interessi economici dell'autorità. Secondo loro bisognerebbe far fronte a tale situazione con standard per l'elaborazione dei rapporti sull'impatto ambientale e la valutazione da parte degli organismi specializzati. Altra critica: la procedura di conciliazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza è insoddisfacente, poiché per carenza di personale i termini sono regolarmente oltrepassati. Chiedono pertanto che siano messi a disposizione mezzi efficaci per assicurare una valutazione obiettiva dei progetti.

4.11. Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 4

I Cantoni valutano regolarmente lo stato dell'ambiente del loro territorio.

I Cantoni LU, BS, TI e GE salutano espressamente l'obbligo di rapporto da parte dei Cantoni.

L'USAM respinge il nuovo obbligo per i Cantoni definendolo giuridicamente inammissibile e materialmente inutile. Anche costruzioni svizzere, il centre patronal e l'USIE sono contrari a questo rapporto, che non risponde a un bisogno d'informazione concreto.

Il Cantone FR si chiede se la definizione di ambiente utilizzata in questa sede corrisponda a quella della CA (che include tra l'altro la salute). Propone inoltre che la Confederazione dia ai Cantoni dei modelli per questi rapporti, in modo da tenere sotto controllo l'inevitabile diversità dell'informazione. Secondo lui è indispensabile una precisazione di questi punti nelle legislazioni interessate.

I Cantoni ZH, GL, SO, AR, SG, GR e VS nonché la DCPA rilevano che la formulazione aperta dell'articolo 10f capoverso 4 consente ai Cantoni di valutare lo stato dell'ambiente conformemente ai bisogni. Una fissazione della periodicità nel diritto federale (come quella prevista per il rapporto della Confederazione all'art. 10f cpv. 5) è respinta espressamente. I Cantoni BE, VD e NE condividono questa posizione. Sono però anche dell'idea che nel suo rapporto la Confederazione si basi già sulle informazioni provenienti dai Cantoni, di modo che l'obbligo di pubblicazione previsto per i Cantoni comporterebbe inutili doppioni. Per questo motivo respingono l'articolo 10f capoverso 4 e chiedono di limitarsi a un rapporto nazionale, come previsto nella CA. Quale proposta eventuale, per l'articolo 10f capoverso 4 il Cantone BE propone la seguente formulazione alternativa: "I Cantoni includono nella loro pianificazione politica lo stato dell'ambiente".

4.12. Art. 10g Principio di trasparenza per le informazioni ambientali, cpv. 1

Chiunque ha il diritto di accedere a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali nonché a informazioni nell'ambito delle prescrizioni energetiche concernenti l'ambiente e a ricevere dalle autorità informazioni sul contenuto di tali documenti.

Il TCS saluta questo accesso generale all'informazione nel settore ambientale, dal momento che offre al club la possibilità di partecipare alle discussioni in materia di politica ambientale con lo stesso statuto delle altre organizzazioni.

I Cantoni BS e BL nonché AQUA NOSTRA ritengono che l'impiego di dati per scopi commerciali non è disciplinato in modo sufficientemente chiaro. Una gestione troppo aperta dei diritti di accesso potrebbe inoltre far sì che siano accessibili al pubblico informazioni rilevanti per le ditte o la protezione dei dati. Ciò potrebbe ostacolare la comunicazione diretta tra le autorità e i gestori degli impianti: informazioni su processi di fabbricazione, formule, parametri operativi ecc. potrebbero infatti essere messi a disposizione delle autorità solo a fatica.

Secondo i Verdi e le organizzazioni ambientaliste, le precisazioni contenute nell'articolo 10g sarebbero superflue se la Svizzera utilizzasse un concetto più ampio di ambiente, come nella CA.

economiesuisse, l'USAM, cemsuisse, il centre patronal, espace mobilité, la SGCI, swisstextiles, la SWV, la VIV, VSS lubes Coop e Migros temono che con questo diritto di accesso possano essere violati segreti commerciali giustificati, ad esempio in relazione a procedure di autorizzazione presso le autorità. Sono inoltre dell'idea che con la concessione dell'accesso a informazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti possa compromettere la sicurezza pubblica. In proposito Coop intravede un pericolo anche nel fatto che le autorità rileveranno altri dati ambientali che considerano "necessari" e che i costi corrispondenti potrebbero essere ripercossi sui gestori di oggetti come centri commerciali o mercati specializzati.

L'AES esorta il Consiglio federale a definire, mediante una nota interpretativa inserita nel documento di ratifica della CA, quali informazioni rappresentano "informazioni nell'ambito delle prescrizioni energetiche concernenti l'ambiente" ai sensi del diritto svizzero.

4.13. Art. 10g Principio di trasparenza per le informazioni ambientali, cpv. 2

Per quanto riguarda le autorità federali tale diritto è disciplinato dalla legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione; l'articolo 23 di detta legge non si applica. Il diritto di consultare i documenti vale anche per gli enti di diritto pubblico e i privati ai quali sono stati delegati compiti esecutivi, senza che ciò conferisca ad essi competenze decisionali ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. In questi casi l'autorità esecutiva competente pronuncia una decisione ai sensi dell'articolo 15 della legge sulla trasparenza.

I Cantoni ZH, LU, UR, OW, GL, TI e NE approvano espressamente questa regolamentazione e in particolare la precisazione che la LTras è applicabile solo sussidiariamente.

Il Cantone FR fa notare due divergenze tra le indicazioni nel testo che accompagna la revisione della LPAmb da un lato e le indicazioni ai sensi della LTras dall'altro, divergenze che vanno chiarite. Da un lato esse riguardano i termini per la risposta alle domande di accesso e dall'altro la competenza per il trattamento di tali domande.

I Verdi e le organizzazioni ambientaliste chiedono che le decisioni negative siano sempre comunicate per iscritto e che in questi casi i richiedenti siano sempre informati sulle possibilità di ricorso e sui termini di ricorso. Earthjustice ritiene che per i Cantoni che hanno ancora un bisogno di recuperare terreno in quest'ambito le indicazioni contenute nella CA sull'accesso alle informazioni potrebbero svolgere una funzione di modello. Earthjustice si aspetta anche che l'attuazione di tali diritti alle informazioni potrebbero portare a una certa convergenza delle procedure nei Cantoni, senza soffocare le peculiarità cantonali.

Assieme a Swisselectric e con il sostegno di proposte eventuali della SWV e delle aziende elettriche, l'AES chiede inoltre di sopprimere, nel nuovo articolo 10g capoverso 2 LPAmb la seconda metà del periodo "l'articolo 23 di detta legge non si applica"³. Contemporaneamente chiede al Consiglio federale di avanzare, in occasione della ratifica della Convenzione di Aarhus, una riserva secondo cui è concesso l'accesso unicamente alle informazioni ambientali datate a partire dal 1° luglio 2006.

4.14. Art. 10g Principio di trasparenza per le informazioni ambientali, cpv. 3

Per quanto riguarda le autorità cantonali il diritto è disciplinato dalle disposizioni in materia del diritto cantonale. Se i Cantoni non hanno ancora emanato disposizioni relative all'accesso ai documenti, essi applicano per analogia le disposizioni della legge sulla trasparenza.

La DCPA saluta espressamente il fatto che la Confederazione lasci i Cantoni liberi di disciplinare l'accesso alle informazioni ambientali.

Il Cantone TG chiede che l'articolo 10g sia soppresso integralmente, dal momento che la Confederazione non ha la competenza di imporre ai Cantoni prescrizioni sul principio di trasparenza. I Cantoni dovrebbero quindi essere liberi di disciplinare l'accesso alle informazioni ambientali.

L'UDC, costruzioneesvizzera e l'USIE ritengono che questa regolamentazione rappresenti un'ingerenza nella sovranità dei Cantoni. Per l'USAM, essa è una prova del fatto che la Confederazione si accaparrì nuove competenze addossando i costi ai Cantoni.

Secondo la DCPA, l'attuazione dell'obbligo previsto dalla Confederazione di garantire l'informazione ambientale passiva per i Cantoni che non hanno ancora emanato disposizioni sull'accesso alle informazioni ambientali è quantomeno dubbia. La Confederazione non dispone di competenze costituzionali esaustive per imporre ai Cantoni prescrizioni sul principio di trasparenza. La DCPA rileva tuttavia che nel settore ambientale la Confederazione dispone di una competenza corrispondente. Contemporaneamente fa però notare che in base alla prassi costituzionale vigente i Cantoni attuano gli impegni internazionali della Svizzera nella loro sfera di competenza in modo autonomo e indipendente. La Confederazione dovrebbe quindi avvalersi della sua competenza legislativa in materia di protezione dell'ambiente e disciplinare l'accesso alle informazioni ambientali in modo

³ L'art. 23 LTras recita: "La presente legge è applicabile ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un'autorità dopo la sua entrata in vigore."

esaustivo anche per i Cantoni oppure lasciare i Cantoni liberi di disciplinare questa materia nella loro legislazione.

4.15. Estensione dell'EIA ad altri impianti industriali (OEIA)

I Cantoni LU, UR e ZG nonché il PS approvano espressamente l'estensione dell'obbligo dell'EIA a tutti i tipi di impianti dell'allegato dell'OEIA.

Il Cantone AG deplora che in futuro tale obbligo sarà esteso anche agli impianti che sottostanno all'EIA unicamente ai sensi del diritto svizzero e suggerisce di designare nell'OEIA gli impianti che sottostanno alla CA, analogamente alla designazione degli impianti speciali che devono essere sottoposti all'Ufficio federale dell'ambiente (i cosiddetti "impianti con l'asterisco").

Sono espressamente contrari all'assoggettamento all'EIA di altri impianti industriali l'UDC, costruzione svizzera, il centre patronal, espace mobilité, l'ASB, la VIV e l'USIE.

4.16. Modifica di Almaty

Il completamento di Almaty, introdotto nel 2005, che estende la CA alle decisioni sull'emissione deliberata e la messa in commercio di organismi geneticamente modificati, è salutata espressamente dai Cantoni ZH, LU, UR, SZ, NW, OW, GL e GE.

Anche il PS è favorevole a questo completamento della CA e chiede un adeguamento delle corrispondenti ordinanze in materia di medicinali, derrate alimentari e alimenti per animali per garantire la partecipazione del pubblico ai relativi processi decisionali.

L'UDC, il centre patronal, espace mobilité, Coop e Migros respingono la modifica di Almaty facendo notare che in futuro sono prevedibili altre prescrizioni ed estensioni, il che alla fine si tradurrà in nient'altro che in un recepimento autonomo del diritto internazionale.

5. Altre osservazioni e proposte

I Cantoni ZH, GL, SG, GR e TI propongono di verificare e, se necessario, adeguare, nell'ambito della presente revisione, anche le disposizioni concernenti l'informazione ambientale in altri atti federali (si pensi ad esempio agli articoli 50 e 52 della legge sulla protezione delle acque, all'articolo 26 della legge sull'ingegneria genetica o all'articolo 25a della legge sulla protezione della natura e del paesaggio).

Il Cantone GR mette in dubbio le considerazioni contenute nel rapporto esplicativo, secondo cui l'attuazione della CA non comporterà alcun onere supplementare sensibile. Contemporaneamente ritiene che il servizio di consulenza previsto dalla Confederazione non sia necessario per i Cantoni. Anche il Cantone VS teme che l'attuazione della CA possa comportare un onere supplementare notevole per i Cantoni. Chiede pertanto che nell'ambito dell'attuazione la Svizzera si limiti allo stretto necessario e, in ogni caso, non vada oltre quanto fanno le altre Parti contraenti. Il PS chiede invece che siano previste le risorse umane e finanziarie necessarie per curare e attuare la CA.

Il Cantone VD suggerisce di precisare nel rapporto esplicativo che anche l'articolo 48 LPAmb costituisce una base giuridica per il rilascio di informazioni.

Il Cantone BL vede nel riconoscimento di richieste di informazioni non meglio giustificate un diritto popolare alle informazioni ambientali che sfocerà automaticamente in un ricorso popolare. Finora il diritto svizzero non conosceva questo fenomeno e BL dubita che vi siano motivi sufficienti per una regolamentazione "estranea al sistema" come questa. Anche il Cantone VD ha alcune perplessità legate alla sistematica del diritto: è corretto prevedere nella LPAmb diritti all'informazione che non riguardano solo la protezione dell'ambiente, bensì anche la protezione della natura, del paesaggio e dei monumenti naturali, disciplinata in altre leggi?

I Verdi, l'USS e le organizzazioni ambientaliste, compresi la FP e il Pusch, propongono di sostituire, all'articolo 49 capoverso 1 LPAmb⁴, l'espressione "può promuovere" con "promuove".

economiesuisse, l'USAM, cemsuisse, la SGCI e VSS lubes considerano strane e ingiustificate varie considerazioni nel rapporto esplicativo, ad esempio sulla protezione dei dati e sulle ripercussioni per l'economia nazionale.

La SVU auspica che nel rapporto esplicativo siano messi maggiormente in valore i vantaggi economici di una ratifica della CA. Anche costruzionesvizzera e il centre patronal deplorano l'assenza di una presentazione differenziata dei vantaggi di una ratifica nonché di considerazioni sulle conseguenze di una rinuncia a firmare la CA per la Svizzera. Il centre patronal è inoltre dell'idea che la CA comporti svantaggi competitivi per l'economia svizzera, essendo applicabile solo all'Europa, ma non alla concorrenza americana e asiatica.

La CFG propone di completare l'articolo 7 LPAmb con il nuovo capoverso seguente: "Per substrato geologico s'intende la parte della terra con i suoi componenti (segnatamente le rocce e le terre, i minerali metalliferi, i minerali, il petrolio, il gas naturale, la falda freatica, il calore geotermico), che la superficie terrestre separa dall'atmosfera e dalle acque di superficie".

⁴ L'art. 49 cpv. 1 LPAmb recita: "La Confederazione può promuovere la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti nella presente legge".

6. Allegati

6.1. Elenco dei destinatari e dei partecipanti

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Interpellato	Risposta	Posizione ⁵
	1	Cantoni		26	26	
1	1	Kanton Zürich	ZH	sì	sì	R
2	1	Kanton Bern	BE	sì	sì	R
3	1	Kanton Luzern	LU	sì	sì	R
4	1	Kanton Uri	UR	sì	sì	R
5	1	Kanton Schwyz	SZ	sì	sì	R
6	1	Kanton Obwalden	OW	sì	sì	+
7	1	Kanton Nidwalden	NW	sì	sì	R
8	1	Kanton Glarus	GL	sì	sì	R
9	1	Kanton Zug	ZG	sì	sì	R
10	1	Canton de Fribourg	FR	sì	sì	R
11	1	Kanton Solothurn	SO	sì	sì	R
12	1	Kanton Basel-Stadt	BS	sì	sì	R
13	1	Kanton Basel-Landschaft	BL	sì	sì	R
14	1	Kanton Schaffhausen	SH	sì	sì	+
15	1	Kanton Appenzell Ausserrhoden	AR	sì	sì	R
16	1	Kanton Appenzell Innerrhoden	AI	sì	sì	-
17	1	Kanton St. Gallen	SG	sì	sì	R
18	1	Kanton Graubünden	GR	sì	sì	R
19	1	Kanton Aargau	AG	sì	sì	R
20	1	Kanton Thurgau	TG	sì	sì	R
21	1	Cantone Ticino	TI	sì	sì	R
22	1	Canton de Vaud	VD	sì	sì	R
23	1	Canton du Valais	VS	sì	sì	R
24	1	Canton de Genève	GE	sì	sì	+
25	1	Canton de Neuchâtel	NE	sì	sì	R
26	1	Canton du Jura	JU	sì	sì	+
	2	Partiti		13	5	
27	2	Alternative Kanton Zug	A-Zug	sì	no	
28	2	BDP Partito Borghese-Democratico Svizzero	BDP	sì	no	
29	2	PCS Partito cristiano sociale	PCS	sì	no	
30	2	PPD Partito popolare democratico svizzero	PPD	sì	sì	+
31	2	UDF Unione Democratica Federate	UDF	sì	no	
32	2	PEV Partito evangelico svizzero	PEV	sì	no	
33	2	PLR I Liberali	PLR	sì	sì	-
34	2	AVeS Alleanza Verde e Sociale	AVeS	sì	no	
35	2	I Verdi Partito ecologista svizzero	I Verdi	sì	sì	R
36	2	Lega dei Ticinesi	Lega	sì	no	
37	2	PSdL Partito svizzero del lavoro	PSdL	sì	no	
38	2	PS Partito socialista svizzero	PS	sì	sì	R
39	2	UDC Unione democratica di centro	UDC	sì	sì	-

⁵ + = approvazione; R = approvazione con riserve; - = rifiuto; n = nessun parere

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Interpellato	Risposta	Posizione ⁶
	3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna		3	1	
40	3	SAB Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	sì	no	
41	3	ACS Associazione dei Comuni svizzeri	ACS	sì	no	
42	3	UCS Unione delle città svizzere	UCS	sì	sì	N
	4	Associazioni mantello nazionali dell'economia		8	4	
43	4	economiesuisse Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse	sì	sì	-
44	4	SIC Società svizzera degli impiegati di commercio	SIC	sì	no	
45	4	ASB Associazione svizzera dei banchieri	ASB	sì	no	
46	4	USC Unione svizzera dei contadini	Unione contadini	sì	sì	N
47	4	Unione svizzera degli imprenditori	USI	sì	no	
48	4	USS Unione sindacale svizzera	USS	sì	sì	R
49	4	USAM Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM	sì	sì	-
50	4	Travail.Suisse	Travail.Suisse	sì	no	
	5	Organizzazioni ambientaliste		12	11	
51	5	Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung	akte	no	sì	R
52	5	Medici per l'ambiente	ÄFUS	sì	sì	R
53	5	Earthjustice	Earthjustice	no	sì	+
54	5	Greenpeace Svizzera	Greenpeace	sì	no	
55	5	CacciaSvizzera	CacciaSvizzera	sì	no	
56	5	Pro Natura Lega svizzera per la protezione della natura	ProNatura	sì	sì	R
57	5	Pusch Fondazione per la pratica della protezione dell'ambiente in Svizzera	Pusch	no	sì	R
58	5	CAS Club alpino svizzero	CAS	sì	no	
59	5	Heimatschutz Svizzera	SH	sì	no	
60	5	Associazione svizzera per la protezione degli uccelli / Bird Life	ASPU	sì	no	
61	5	Associazione svizzera per la pianificazione nazionale	ASPAN	sì	no	
62	5	FSP Federazione svizzera di pesca	FSP	sì	sì	R
63	5	FP Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio	FP	sì	sì	R
64	5	FEA Fondazione svizzera per l'educazione ambientale	FEA	no	sì	R
65	5	ATA Associazione traffico e ambiente	ATA	sì	sì	R
66	5	Centro di formazione WWF	CF WWF	no	sì	R
67	5	WWF World Wildlife Fund Svizzera	WWF	sì	sì	R
	6	Altre associazioni dell'economia e organizzazioni professionali		14	19	
68	6	Avenir Suisse	Avenir Suisse	sì	no	
69	6	costruionesvizzera Organizzazione nazionale della costruzione	costruionesvizzera	sì	sì	-
70	6	cemsuisse Associazione dell'industria svizzera del cemento	cemsuisse	no	sì	-
71	6	Centre patronal	Centre patronal	no	sì	-
72	6	CHGEOL Associazione svizzera dei geologi	CHGEOL	no	sì	R
73	6	Eco Swiss Organizzazione dell'economia svizzera per la protezione dell'ambiente	Eco Swiss	sì	sì	-
74	6	espace mobilité	espace mobilité	sì	sì	-
75	6	FSU Federazione svizzera degli urbanisti	FSU	sì	no	
76	6	FER Fédération des Entreprises Romandes	FER	sì	sì	R
77	6	HEV-Schweiz Schweizerischer Hauseigentümer-Verband	HEV	sì	sì	N
78	6	SSIC Società svizzera degli impresari-costruttori	Impresari-costruttori	sì	sì	-
79	6	Svizzera Turismo	Svizzera Turismo	sì	no	

⁶ + = approvazione; R = approvazione con riserve; - = rifiuto; n = nessun parere

Numero	Gruppo	Nome	Abbreviazione	Interpellato	Risposta	Posizione ⁷
	6	Altre associazioni dell'economia e organizzazioni professionali		14	19	
80	6	SGCI Chemie Pharma Schweiz	SGCI	sì	sì	-
81	6	SIA Società svizzera degli ingegneri e architetti	SIA	sì	no	
82	6	suissetec Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione	Suissetec	no	sì	-
83	6	SVU Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente	SVU	sì	sì	+
84	6	swisselectric Organizzazione delle aziende della rete svizzera interconnessa	Swisselectric	no	sì	R
85	6	swisstextiles Federazione tessile svizzera	Swisstextiles	no	sì	-
86	6	SWV Associazione svizzera di economia delle acque	SWV	no	sì	-
87	6	VIV Associazione degli investitori immobiliari	VIV	no	sì	-
88	6	AES Associazione delle aziende elettriche svizzere	AES	sì	sì	R
89	6	USIE Unione svizzera degli installatori elettricisti	USIE	no	sì	-
90	6	VSS lubes Associazione dell'industria svizzera dei lubrificanti	VSS lubes	no	sì	-
91	6	VSS Associazione svizzera dei professionisti delle strade e dei trasporti	VSS	sì	no	
	7	Commissioni e istituzioni federali e cantonali		11	6	
92	7	DCPA Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente	DCPA	sì	sì	R
93	7	CFG Commissione federale di geologia	CFG	no	sì	R
94	7	CFMS Commissione federale dei monumenti storici	CFMS	sì	sì	+
95	7	CFNP Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio	CFNP	sì	sì	+
96	7	CDFo Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle foreste	CDFo	sì	no	
97	7	Stazione di ricerca Agroscope	Agroscope	sì	no	
98	7	IDHEAP Institut de Hautes Etudes en Administration Publique	IDHEAP	sì	no	
99	7	Conferenza dei governi cantonali	CdC	sì	no	
100	7	CDPNP Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio	CDPNP	sì	sì	+
101	7	CCA Conferenza dei capi dei servizi cantonali per la protezione dell'ambiente	CCA	sì	no	
102	7	NAGRA Società cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive	NAGRA	sì	no	
103	7	WSL Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio	WSL	sì	sì	+
	8	Altri ambienti interessati		0	15	
104	8	Albula-Landwasser Kraftwerke	KW Albula	no	sì	-
105	8	AQUA NOSTRA Svizzera	AQUA NOSTRA	no	sì	-
106	8	AXPO Kraftwerk Eglisau-Glattfelden	KW AXPO-EG	no	sì	-
107	8	AXPO Kraftwerke Linth-Limmern	KW AXPO-LL	no	sì	-
108	8	AXPO Kraftwerke Sarganserland	KW AXPO-SL	no	sì	-
109	8	AXPO Kraftwerke Vorderrhein	KW AXPO-VR	no	sì	-
110	8	Coop	Coop	no	sì	-
111	8	Engadiner Kraftwerke	EKW	no	sì	-
112	8	Forces Motrices de Mauvoisin	FMM	no	sì	-
113	8	Kraftwerk Mattmark	KWM	no	sì	-
114	8	Migros	Migros	no	sì	-
115	8	Officine Idroelettriche di Mesolcina	OIM	no	sì	-
116	8	Rätia Energie	RE	no	sì	-
117	8	Touring Club Svizzero	TCS	no	sì	R
118	8	Vereinigung Bündnerischer Elektrizitätswerke	VBE	no	sì	-
		Totale		87	87	

⁷ + = approvazione; R = approvazione con riserve; - = rifiuto; n = nessun parere

6.2. Destinatari e partecipanti secondo la categoria (panoramica statistica)

Destinatari e partecipanti	Invitati e partecipanti	Invitati, non partecipanti	Non contattati, partecipanti	Totale destinatari e partecipanti	Totale partecipanti
1 Cantoni	26	0		26	26
2 Partiti	5	8		13	5
3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	1	2		3	1
4 Associazioni mantello nazionali dell'economia	4	4		8	4
5 Organizzazioni ambientaliste	6	6	5	17	11
6 Altre associazioni dell'economia e organizzazioni professionali	9	5	10	24	19
7 Commissioni e istituzioni federali e cantonali	5	6	1	12	6
8 Altri ambienti interessati			15	15	15
Totale	56	31	31	118	87

6.3. Posizione dei partecipanti secondo la categoria (panoramica statistica)

Destinatari und partecipanti	Approvazione	Approvazione con riserve	Rifiuto	Nessun parere	Totale
1 Cantoni	4	21	1	0	26
2 Partiti	1	2	2	0	5
3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	0	0	0	1	1
4 Associazioni mantello nazionali dell'economia	0	1	2	1	4
5 Organizzazioni ambientaliste	1	10	0	0	11
6 Altre associazioni dell'economia e organizzazioni professionali	1	4	13	1	19
7 Commissioni e istituzioni federali e cantonali	4	2	0	0	6
8 Altri ambienti interessati	0	1	14	0	15
Totale	11	41	32	3	87